



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio **(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2006, proposto da:

Eurostar Cave s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Trombetti, con domicilio eletto presso Bruno Trombetti in Roma, via Laurentina,610;

contro

Comune di Cave, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bianchi, con domicilio eletto presso Franco Luberti in Roma, via Flaminia, 354;

per l'annullamento

della delibera 22.12.2005 n. 57 del Consiglio Comunale di Cave, con la quale è stato approvato il regolamento generale urbanistico-commerciale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cave;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Eurostar Cave s.r.l. contesta il regolamento generale urbanistico-commerciale approvato con delibera 22.12.2005 n. 57 del Consiglio Comunale di Cave.

Il provvedimento è contestato nella parte in cui dispone la coesistenza del commercio al dettaglio nelle zone urbanisticamente classificate di tipo D.

Per queste zone, destinate ad attività industriali e artigianali nel piano regolatore generale, la variante adottata con delibera C.C. 10.3.2000 n. 19 e approvata dalla Regione Lazio con delibera G.R. 25.6.2004 n. 558 limita la destinazione commerciale alla vendita dei prodotti derivanti dalle lavorazioni artigianali locali e nella misura del 20% della superficie utilizzabile.

Sono dedotti motivi di violazione della normativa del p.r.g. e della variante generale e di eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

Il Comune di Cave si è costituito in giudizio e ha eccepito, in pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del rappresentante processuale, al quale la procura rilasciata dal presidente rappresentante legale della Eurostar Cave non sarebbe stata confermata dal consiglio di amministrazione della società.

Nel merito eccepisce l'infondatezza dell'impugnativa, considerato che l'adeguamento degli strumenti urbanistici è stato reso obbligatorio dalla legislazione statale e regionale in tema di commercio.

Le parti hanno presentato memorie conclusionali.

Il ricorso è passato in decisione all'udienza del 15 luglio 2011.

DIRITTO

L'eccezione d'inammissibilità per irregolarità del mandato processuale è infondata, giacché il rilascio della procura al rappresentante processuale, da parte del presidente di Eurostar Cave, è stato preceduto da conforme delibera del consiglio di amministrazione in data 2.3.2006.

Il regolamento generale urbanistico-commerciale è stato adottato dal Comune di Cave in ossequio alle disposizioni della legge regionale del Lazio 18.11.1999 n. 33; la quale, in attuazione del disposto di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 114/1998, agli artt. 15, 16 e 17 ha fissato i criteri di programmazione urbanistico-territoriale degli insediamenti commerciali.

La Regione Lazio ha definito i criteri guida in materia, con un documento programmatico, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 33/1999, approvato con delibera G.R. n. 131/2002.

Il regolamento assunto dal Comune di Cave con delibera C.C. 22.12.2005 n. 57 ha inteso attuare i criteri di programma in materia di commercio nel territorio. Esso ha stabilito una sostanziale coesistenza, nelle medesime zone urbanistiche, escluso il

centro storico, di attività industriali, artigianali, direzionali e commerciali, riconoscendo una sostanziale uguaglianza tra la funzione produttiva e quella commerciale (art. 6, punti 1 e 2).

Le disposizioni regolamentari non apportano modifiche sostanziali alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore, giacché non solo non modificano limiti di volumetria e di superficie e condizioni di edificabilità e di insediamento (in altri termini, non comportano variazioni di rilievo agli standards pianificati), ma non definiscono neanche mutamenti d'uso.

Pertanto, non è dato intravedere violazioni –anche nei vari profili di eccesso di potere denunciati – alla normativa urbanistica in vigore, come invece dedotto da parte ricorrente. Residua, comunque, nella logica delle disposizioni considerate che la coesistenza di diverse strutture produttive nelle stesse zone urbanistiche – così come enunciata dal regolamento urbanistico-commerciale - dovrà comunque tener conto dei limiti e delle prescrizioni di piano.

Fatte salve queste premesse, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Sussistono motivi di compensazione, tra le parti, per le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 03/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)